



COMUNE DI LARI

REGOLAMENTO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 12/06/2007

IN VIGORE DAL 01/07/2007

ARTICOLO 1

DENUNCIA/DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA'

1. Ai sensi dell'art. 22 della L. 11/02/2005 n. 15, in sinergia con quanto stabilito al comma 4 dell'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 coordinato con le modifiche apportate per i procedimenti amministrativi di competenza comunale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 19 della legge 241/1990 così come modificata dalla legge 15/05 e dal D.L. 35/2005 convertito con modifiche in L. 14/05/2005 n. 80.
2. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia/dichiarazione di inizio dell'attività da parte dell'interessato. La DIA cui si fa riferimento è quella della L.R. 20/01/1995, n. 9 artt. 58 e 59 che prevede che l'attività possa essere iniziata dal momento del ricevimento della denuncia stessa da parte del Comune. Anche quando per l'esercizio di un'attività privata non è prevista alcuna autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta o altro atto di consenso, l'esercizio dell'attività è comunque subordinato alla presentazione di una DIA all'U.O. Attività Produttive e Commercio.
3. La denuncia/dichiarazione di inizio attività non si applica, salvo che ciò sia previsto dalla normativa nazionale o regionale:
 - a. Nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione.
 - b. Nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire.
 - c. Per i permessi a costruire;
 - d. Per i nulla-osta e vincoli di natura urbanistico-edilizia.
4. Nella denuncia/dichiarazione è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, con l'eventuale autocertificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi: alla denuncia di inizio attività dovrà essere allegato:
 - Modulo allegato alla DIA debitamente sottoscritto dai dichiaranti (legale rappresentante e professionisti);
 - planimetria dei locali in scala 1:100 riportando in planimetria il lay-out macchine; copia foglio di mappa catastale con l'esatta ubicazione del fabbricato identificato con numero di particella e subalterno;
 - relazione descrittiva dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse delle caratteristiche dei locali e degli impianti;
 - eventuale comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 da trasmettere alla USL per quanto di competenza; alla USL saranno comunque comunicate tutte le denunce di inizio di attività.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine. Inoltre, il potere comunale di accertamento dei presupposti e requisiti permane anche dopo i sessanta giorni previsti dall'art. 59, comma 2, in virtù del comma 6 dello stesso art. 59 della L.R. 9/1995, secondo cui "la presentazione di denuncia di attività non conforme alle disposizioni di cui al comma 1, equivale a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia";
6. Viene fissato il termine di 30 giorni entro il quale l'interessato può provvedere a conformare l'attività alla normativa vigente. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l'amministrazione provvede alla

verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'interessato può proseguire l'attività.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato.
8. La presentazione della denuncia di inizio di attività non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo equivale a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia ed è dichiarata irricevibile da parte dell'ufficio competente. Questo ufficio ha predisposto un fac - simile di DIA.
9. L'autorizzazione amministrativa permane in tutti gli altri procedimenti ad istanza di parte previsti dalla legge. E' prevista la comunicazione al Comune, con funzione puramente notiziale nelle ipotesi di:
 - Subingresso;
 - Affidamento di reparto;
 - Cessazione di attività;
 - Cambio ragione sociale, trasformazione di società, cessione di quote.

ARTICOLO 2

PREAVVISO DI RIGETTO E CONFERENZA DI SERVIZI

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dell'U.O. Attività Produttive e Commercio, escluse le procedure di DIA, comunicazione o analoghe procedure a carattere non autorizzatorio, il responsabile del servizio, prima della formale adozione dell'atto conclusivo del procedimento a carattere negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del parere negativo di uno o più enti ed uffici ovvero in base alle risultanze dell'istruttoria accertate d'ufficio.
2. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti:
 - a. hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, tendenti a dimostrare l'illegittimità dell'eventuale diniego nonché gli altri elementi utili al superamento al superamento della pronuncia negativa;
 - b. hanno il diritto di richiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/1998.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. a) del presente articolo:
 - Le osservazioni scritte ed i documenti devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione. La comunicazione di preavviso di rigetto è validamente comunicata all'interessato, con riferimento ai recapiti indicati nella domanda unica e/o nella documentazione allegata, anche mediante e-mail, telefax, sms ecc..., direttamente all'interessato presso l'indirizzo dell'impresa; ai tecnici ed esperti incaricati presso lo studio od al recapito del telefax indicato; agli indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti cellulari indicati;
 - La presentazione di osservazioni e documenti interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere *ex novo* dalla data di presentazione degli stessi.
 - In caso di presentazione di osservazioni o documenti l'U.O. acquisisce dagli uffici ed enti competenti il parere in merito ai fini della pronuncia definitiva;
 - Le osservazioni e documenti presentati oltre il termine perentorio non sono valutabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Gli stessi vengono trasmessi agli uffici ed enti competenti per l'eventuale segnalazione di elementi utili all'adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione.

4. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. b) del presente articolo:
 - La richiesta di conferenza di servizi determina l'interruzione del procedimento originario e l'avvio della procedura prevista dal DPR 447/1998 e dagli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990;
 - Alla conferenza di servizi ha diritto di partecipare l'interessato, anche mediante propri rappresentanti nonché gli altri soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento amministrativo;
5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e proposte da parte dell'interessato è data ragione nella motivazione della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo ovvero nel verbale della conferenza di servizi.
6. Il procedimento si conclude nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

ARTICOLO 3

ACCORDI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate nell'ambito del procedimento amministrativo di competenza del Servizio Finanziario - U.O. Attività Produttive, l'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ARTICOLO 4

CONFERENZA DI SERVIZI

1. Il Servizio Finanziario - U.O. Attività Produttive può convocare la conferenza di servizi nei casi previsti:
 - a. dall'art. 14 comma 2 della legge 241/1990
 - b. dall'art. 14 comma 3 della legge 241/1990
 - c. dall'art. 14 comma 4 della legge 241/1990
 - d. dall'art. 14 bis della legge 241/1990
2. Il Servizio Finanziario - U.O. Attività Produttive deve convocare la conferenza dei servizi secondo quanto previsto dal D.P.R. 447/1998:

- a. Nel caso in cui l'interessato ne faccia richiesta, nel termina perentorio di 20 giorni ai sensi dell'art. 2 del presente atto;
 - b. Nel caso in cui l'interessato ne faccia richiesta a seguito della scadenza del termine massimo per il rilascio del provvedimento finale anche con riferimento ad uno o più endoprocedimenti;
3. La conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Servizio Finanziario - U.O. Attività Produttive in accordo con le amministrazioni e gli interessati.

ARTICOLO 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione e ad avvenute pubblicazioni di legge.